

La riforma Cartabia: ostacolo o opportunità per il futuro della mediazione civile?



Torino – 29 giugno 2023

SANZIONI PER L'ASSENZA INGIUSTIFICATA

Art. 12 bis

§ tutte le mediazioni → argomenti di prova

§ mediazione obbligatoria →

- condanna al pagamento a favore dello stato di una somma pari al doppio del C.U.
- se la parte vittoriosa lo chiede, condanna dell'assente – soccombente anche «al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione»
- segnalazione al p.m. presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all'eventuale autorità di vigilanza competente

SANZIONI PER L'ASSENZA INGIUSTIFICATA

- in quali casi l'assenza è ingiustificata?
- per l'irrogazione delle sanzioni occorre che sia provata la natura «non giustificata» dell'assenza o è l'assente a dover chiarire perché non ha preso parte alla mediazione?
- la soccombenza (art. 12 bis, comma 3°) deve essere totale?
- occorre un elemento soggettivo?

PARTECIPAZIONE PERSONALE

Cass., 24.3.2019, n. 8473

- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale

PARTECIPAZIONE PERSONALE

Art. 8, comma 4°

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

PARTECIPAZIONE PERSONALE

- quali motivi sono giustificati?
- chi valuta se vi sono motivi giustificati?
- quali conseguenze se la nomina del rappresentante è «ingiustificata»?
- che forma deve avere la procura?
- come si può verificare se il rappresentante è a conoscenza dei fatti controversi?